



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 19/2020

Estratto dal verbale della seduta del 28/07/2020

OGGETTO:

**TARIFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 - CONFERMA DELLE
TARIFE 2019 FISSATE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 DEL
28/02/2019 E AGEVOLAZIONI COVID-19.**

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di luglio alle ore 19:30, in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 comma 1 D.L. n. 18 del 17/03/2020, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Sono presenti nel corso della trattazione dell'argomento i consiglieri:

BIOLCHINI LUCIANO	Sindaco	Presente
VIGNOCCHI GIANLUCA	Consigliere	Presente
BALDONI RAFFAELE	Consigliere	Presente
CHICHI MASSIMO	Consigliere	Presente
FRAULINI SOFIA LEDA	Consigliere	Presente
FALANGA TERESA	Consigliere	Assente
MONTANARI CHRISTIAN	Consigliere	Presente
CINTORI GIAN PAOLO	Presidente	Presente
BENASSI GEMINIANO	Consigliere	Presente
BURGONI MANUEL	Consigliere	Presente
SANTI TIZIANO	Consigliere	Presente
ISEPPI STEFANO	Consigliere	Presente
CARGIOLI STEFANIA	Consigliere	Presente
CORSINI AROLDI	Consigliere	Presente
CATANI FABIO	Consigliere	Presente
VENTURELLI DAVIDE	Consigliere	Presente
MINELLI MORENA	Consigliere	Presente

Presenti: 16 Assenti: 1

Risultano inoltre presenti, durante la seduta, gli Assessori: MUZZARELLI e ONGARI.

Assume la presidenza il Sig. CINTORI GIAN PAOLO - Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale Dr. GIOVANELLI GIAMPAOLO.

Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta.



Oggetto: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 - CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 FISSATE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 DEL 28/02/2019 E AGEVOLAZIONI COVID-19.

(Come previsto del comma 1^ dell'art. 89 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi vengono integralmente registrati su supporto informatico e successivamente trascritti nel Resoconto integrale della seduta del Consiglio Comunale).

L'illustrazione e gli eventuali successivi interventi vengono effettuati secondo le modalità disposte dai Decreti del Presidente del Consiglio Comunale n. 1, n. 2 e n. 3 del 2020.

Il Presidente, comunica che i punti n. 2) e n. 3) dell'Ordine del Giorno della seduta vengono trattati insieme con votazioni separate. Dopo aver letto gli oggetti dei punti in trattazione cede la parola all'Assessore Muzzarelli per l'illustrazione. Al termine intervengono i consiglieri Venturelli e Iseppi S.. Replica l'Assessore Muzzarelli.

Il Presidente, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la seguente proposta di deliberazione che viene approvata con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 16
consiglieri votanti	n. 16
voti favorevoli	n. 10
voti contrari	n. 6 (Iseppi S., Cargioli, Corsini, Catani, Venturelli e Minelli)

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Iseppi S., Cargioli, Corsini, Catani, Venturelli e Minelli);

DELIBERA

di dare Immediata Eseguitività alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

1. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
2. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

3. TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Premesso ancora che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Ricordato che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.. "nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158";

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di



adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Atteso inoltre che il DL 124/2019 ha prorogato la possibilità per i Comuni di sfiorare del più o meno del 50% i valori dei coefficienti di produzione previsti dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/99 fino ad una nuova regolamentazione che sarà predisposta da ARERA;

Rilevato che:

- il Comune di Pavullo nel Frignano ha applicato sin dal 2003 il c.d. metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe disciplinato con D.P.R. n. 158/1999 adattato alle peculiarità di alcune categorie di locali tassabili e che la vigente disciplina TARI ha sostanzialmente confermato tali criteri e modalità di calcolo delle tariffe della Tassa sui rifiuti;
- le tariffe TARI, come precedentemente detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal D.P.R. 158/1999 e dal regolamento comunale, con le stesse modalità che erano previste in precedenza per la Tariffa di igiene ambientale (TIA) e per l'anno 2013 per la TARES;
- le valutazioni tecniche e le analisi effettuate in sede di passaggio da TARSU a TIA in merito ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd si ritengono tuttora valide;

Ritenuto opportuno confermare il sistema tariffario oggi in uso ed i coefficienti suindicati nella stessa misura utilizzata nel 2013 per la TARES;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;



Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pavullo nel Frignano è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATERSIR, ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale Emilia Romagna n. 23/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa nazionale e regionale intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

Preso atto che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/2020, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il DPCM 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;

Considerato che:

- in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;
- in tale contesto, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

Preso atto che :

- l'art. 138 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 - Decreto Rilancio ha previsto l'allineamento del termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote della TARI con il termine di approvazione del bilancio 2020 al 31 luglio 2020, termine entro il quale deve essere determinato e approvato il piano economico finanziario 2020 secondo la disciplina vigente di



ARERA da cui discendono le relative tariffe;

- il comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia) convertito in legge 24 aprile 2020 n.27,che prevede
"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Dato atto che alla data odierna la competente Autorità di ambito ATERSIR non ha provveduto ad approvare il PEF 2020 stanti le evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente, avvalersi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo e quindi procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe 2019, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2019, così da fornire maggiore chiarezza ai contribuenti in ordine all'entità del prelievo tributario per l'anno in corso;

Atteso che già in sede di approvazione delle tariffe TARI 2019 questo Consiglio Comunale ne aveva riconosciuto la coerenza rispetto all'impianto regolamentare e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

Richiamato inoltre:

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:
 - la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
 - la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 - la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;



- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
 - la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 - la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
 - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:
- "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
 - sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";
 - il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

Considerato che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse dall'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:



- con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
- con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

Preso atto che:

1. in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni/agevolazioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;
2. nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:
 - *"Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020 (NdR: data entro la quale approvare il bilancio di previsione al momento della redazione della nota), in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019";*
 - "Infine, si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che "i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato". Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli "atti applicabili per l'anno precedente" si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria";

Rammentato che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha



ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. L'Autorità di regolazione ha stabilito che "...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/2013 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio";

Preso atto che :

- con la citata deliberazione, ARERA, "ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19", ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione.
- in tale deliberazione ARERA ha previsto riduzioni obbligatorie e facoltative applicabili alle utenze non domestiche sulla base di elenchi di attività indicate negli allegati della deliberazione stessa, elenchi non immediatamente riconducibili alle categorie del DPR 158/1999 ai fini TARI;
- con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue:
 - *"tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze".*
 - *"Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, ma appare comunque opportuno rispettare il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA"*
 - *"Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali..... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una*



"perequazione orizzontale" dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti..";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 119 del 25/06/2020 ad oggetto "Ordinanza ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID 19. Disposizioni circa le conseguenze del blocco delle attività con riguardo al servizio di gestione rifiuti";

Preso atto della conseguente comunicazione, ns. prot. 13500 del 11/07/2020, da parte di ATERSIR con la quale ha trasmesso l'ipotesi previsionale di stima della riduzione dei costi per minori volumi di rifiuti e minori servizi derivanti dall'emergenza COVID-19 che per il Comune di Pavullo ammonta a € 65.342,00 utilizzabili per finanziare l'applicazione delle riduzioni previste dalla Delibera Arera n. 158/2020 per le utenze non domestiche impattate;

Preso inoltre atto della comunicazione ns. prot. 13500 del 11/07/2020, da parte di ATERSIR ad oggetto "Provvedimenti di gestione straordinaria del Fondo d'Ambito di Incentivazione istituito ai sensi della LR 16/2015, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna, n. 119 del 25/06/2020" con la quale comunica le risorse che verranno riconosciute agli enti ed in particolare per il Comune di Pavullo nel Frignano:

- A) Mancata alimentazione al fondo d'ambito 2020 (con effetto sul PEF 2020) € 34.880,00;
- B) Contributo straordinario COVID € 29.508,00.

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 02/04/2020 recepita con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 27/04/2020, ad oggetto "Emergenza COVID-19. Misure di contenimento e sostegno: differimento pagamenti delle Entrate tributarie locali. Provvedimenti" con la quale si procedeva, tra le misure deliberate, allo spostamento al 31 luglio 2020 del pagamento della prima rata, al 30 settembre 2020 il pagamento della seconda rata, al 02 dicembre 2020 il pagamento della terza rata della tassa rifiuti (TARI) , di cui alla Legge 147/2013;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 18/06/2020, che qui si intende recepire, con la quale si è proceduto all'ulteriore differimento delle scadenze di pagamento delle rate della tassa rifiuti relative alle utenze non domestiche definite nello stesso atto, fissandole al 10 settembre, 10 novembre e 10 dicembre 2020;

Preso atto che obiettivo prioritario dell'Amministrazione è quello di sostenere quanto più possibile il tessuto economico del proprio territorio comunale riconoscendo agevolazioni per le attività (utenze non domestiche) di cui sia stata disposta la sospensione completa o parziale, e l'eventuale riapertura ad opere di provvedimenti governativi, degli enti territoriali o ordinanze prefettizie;

Preso atto dell'intenzione dell'Amministrazione di utilizzare le risorse riconosciute da ATERSIR, a seguito di interventi regionali, quantificate in € 94.850,00 (di cui € 65.342,00 come riduzioni costi Sgrua e € 29.508,00 a titolo di contributo straordinario- Punto B) oltre che ulteriori € 65.150,00 (avanzo e risorse proprie) per finanziare l'applicazione delle riduzioni/agevolazioni



previste dalla Delibera Arera n.158/2020 per le utenze non domestiche impattate;

Considerato che la somma di € 34.880,00 indicata da ATERSIR nella comunicazione prot. 14024 del 16/07/2020 (punto A), come risparmio per mancata alimentazione Fondo 2020, verrà utilizzato ad abbattimento dell'eventuale conguaglio PEF 2020;

Considerato che a tal fine con proprio precedente atto, assunto nella medesima seduta, questo Consiglio Comunale ha stabilito di integrare l'art. 16 del vigente regolamento TARI, dedicato alla disciplina delle agevolazioni di cui al comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, con il comma 6 che testualmente dispone: "Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita un'agevolazione pari al 25% o 40% o 75% della parte variabile del tributo sulla base dei giorni di chiusura e del codice Ateco dell'attività prevalente per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28, e delle attività comunque consentite dalla normativa emergenziale indipendentemente dalla categoria TARI di appartenenza,così come individuate dal DPR n. 158/1999;

Rammentato ancora che le predette agevolazioni comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'ufficio tributi in € 160.000,00 e che con precedente deliberazione, assunta nella stessa seduta nella quale viene assunto il presente atto, questo Consiglio Comunale ha provveduto ad apportare specifica variazione al bilancio dell'esercizio 2020, prevedendone la copertura finanziaria, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, nel seguente modo:

- € 65.342,00 riduzione costi SGRUA
- € 29.508,00 contributo straordinario ATERSI
- € 39.973,74 avanzo vincolato TARI
- € 25.176,26 risorse proprie di bilancio

Verificato che l'agevolazione pari al 25% o 40% o 75% della parte variabile del tributo sulla base dei giorni di chiusura e del codice Ateco dell'attività prevalente per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28, e delle attività comunque consentite indipendentemente dalla categoria TARI di appartenenza,così come individuate dal DPR n. 158/1999 non solo rispetta ma va ben oltre quel "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

Osservato, nel merito, che la misura della citata agevolazione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

Ritenuto pertanto, in attuazione della nuova disposizione regolamentare, di applicare per l'anno 2020, contestualmente alla conferma delle tariffe 2019, la descritta agevolazione della parte variabile delle utenze non domestiche rientranti nelle categorie da 1 a 30 con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28, e delle attività comunque consentite dalla normativa emergenziale indipendentemente dalla categoria TARI di appartenenza,così come individuate dal DPR n. 158/1999.



Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art. 107 comma 1 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31.7.2020;
- l'art.17 comma 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, nr.76 ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio 2020-2022 al 30 settembre 2020;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente de-



liberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Rammentato che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo" e che, è confermata anche per l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5,00%;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 47 in data 21.07.2020, posto in atti alla presente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Direttore dell'Area Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 28/02/2019 anche per l'anno 2020;



- 3) di prendere atto conseguentemente che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, validato dalla competente Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATERSIR e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 4) di dare atto che la somma di € 34.880,00 indicata da ATERSIR nella comunicazione prot. 14024 del 16/07/2020 (punto A), come risparmio per mancata alimentazione Fondo 2020 verrà utilizzato ad abbattimento dell'eventuale conguaglio indicato al punto precedente;
- 5) di dare atto che per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche per le sole categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28, e delle attività comunque consentite dalla normativa emergenziale indipendentemente dalla categoria TARI di appartenenza, così come individuate dal DPR n. 158/1999, si stabilisce:
 - a) di applicare in attuazione, dell'art'16 comma 6 del Regolamento TARI così come integrato da deliberazione di questo consiglio comunale adottata nell'odierna adunanza, un'agevolazione pari al 25% o 40% o 75% della parte variabile del tributo sulla base dei giorni di chiusura e del codice Ateco dell'attività prevalente;
 - b) di derogare a quanto previsto dall'art 17 del Regolamento TARI;
- 6) di demandare alla Giunta Comunale, a seguito dell'analisi puntuale da parte dell'ufficio tributi delle dichiarazioni sostitutive di attestazione della sospensione dell'attività causa COVID-19 presentate dalle utenze non domestiche, pena decadenza dall'agevolazione, la definizione puntuale dell'appartenenza delle singole utenze sopra indicate alle tre fasce di agevolazioni;
- 7) di stabilire che, nel caso in cui al medesimo soggetto siano intestate più' categorie di utenze non domestiche, le disposizioni di cui sopra saranno applicate all'intera posizione con riferimento all'attività prevalente;
- 8) di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, determinata in € 160.000,00, è garantita nel seguente modo:
 - € 65.342,00 come riduzione costi SGRUA
 - € 29.508,00 da contributo straordinario ATersir
 - € 39.973,74 da avanzo vincolato TARI
 - € 25.176,26 da risorse proprie di bilancio;
- 9) di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Modena pari al 5%;
- 10) di recepire la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 18/06/2020 ad oggetto "Emergenza COVID-19- misure di sostegno del tessuto economico del territorio comunale: scadenze TARI utenze non domestiche. Provvedimenti.";



- 11) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.



Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
CINTORI GIAN PAOLO

Il Segretario Generale
GIOVANELLI GIAMPAOLO





**Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena**

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Allegato alla proposta n. 414/2020

Oggetto: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 - CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 FISSATE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 DEL 28/02/2019 E AGEVOLAZIONI COVID-19.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Pavullo nel Frignano, 27/07/2020

Sottoscritto dal Direttore
dell'Area Servizi Finanziari
(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale





Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Allegato alla proposta n. 414/2020

Oggetto: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 - CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 FISSATE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 DEL 28/02/2019 E AGEVOLAZIONI COVID-19.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sul presente atto, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto.

Pavullo nel Frignano, 27/07/2020

Sottoscritto dal Direttore
dell'AREA SERVIZI FINANZIARI
(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale





Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

Allegato alla Deliberazione N. 19 del 28/07/2020

Oggetto: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 - CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 FISSATE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 DEL 28/02/2019 E AGEVOLAZIONI COVID-19.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pavullo nel Frignano in data 30/07/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Pavullo nel Frignano, 30/07/2020

Sottoscritto dal
Il Responsabile della Pubblicazione
(GIOVANELLI GIAMPAOLO)
con firma digitale



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

Allegato alla Deliberazione N. 19 del 28/07/2020

Oggetto: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 - CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 FISSATE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 DEL 28/02/2019 E AGEVOLAZIONI COVID-19.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/07/2020 .

Pavullo nel Frignano, 30/07/2020

Sottoscritta dal
Segretario Generale
(GIOVANELLI GIAMPAOLO)
con firma digitale